

**AGEVOLAZIONI PER FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI:  
PROROGATI I TERMINI PER ACCORDARE GLI INCENTIVI AGLI IMPIANTI  
DI TERMOVALORIZZAZIONE**

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

Slitta al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico ha la possibilità di accordare - in deroga - gli incentivi previsti per le fonti energetiche rinnovabili agli impianti di “termovalorizzazione” autorizzati e non ancora entrati in esercizio ed a quelli ancora in costruzione.

Il nuovo termine viene disposto dall’art. 5 (intitolato proprio “*Termovalorizzatori*”) del **Decreto legge 30 giugno 2008, n. 113** (pubblicato in G.U. n. 151 del 30 giugno 2008).

Ricordiamo l’anomalia italiana che ha attuato le disposizioni di cui alla Direttiva 2001/77/CE (sulla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili) estendendo gli incentivi previsti per le fonti energetiche rinnovabili (come, ad esempio, il solare, l’eolico, il geotermico etc...) anche alle fonti c.d. “assimilate”; per cui ne hanno potuto beneficiare anche gli impianti di incenerimento che hanno bruciato rifiuti inorganici, poiché quest’ultimi – per la normativa italiana – sono stati considerati “fonti rinnovabili”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si veda decreto legislativo n. 387 del 2003, art. 17, ove era stata ammessa a beneficiare del regime agevolato anche “la frazione non biodegradabile dei rifiuti” (art. 17 - 1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all’articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi. Comma ora abrogato dalla Finanziaria 2007)

Con la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) si è tentato di rinnovare il quadro delle agevolazioni nell'ambito delle fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1117 afferma che gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica possono essere concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili come previsto dall'articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero da fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)<sup>2</sup>.

Con il comma 1120 si è quindi disposta – tra le altre previsioni – l'abrogazione dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tuttavia, sono stati fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi agli impianti già *autorizzati* e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della Finanziaria 2007 (1 gennaio 2007), comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

È stato, quindi, previsto che il Ministro dello sviluppo economico debba provvedere con propri decreti a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati prima del 1 gennaio 2007 e non ancora in esercizio, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi.

La Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha poi innovato ulteriormente lo scenario chiarendo al suo comma 136 dell'art. 2 che i suddetti incentivi possono essere concessi ai soli impianti *realizzati ed operativi*.

In ogni caso è stata mantenuta la facoltà del Ministro dello sviluppo economico di accordare, in deroga, gli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione.

---

<sup>2</sup> In questo modo si è cercato anche di porre rimedio ad una procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con la quale si censurava proprio tale anomalia.

Tale facoltà doveva essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria 2008; ora, tuttavia, come abbiamo visto questo termine è stato prorogato ed esteso fino al 31 dicembre 2008.

L'art. 5 del decreto legge n. 113/2008 introduce, comunque, anche una ulteriore modifica al testo dell'art. 2, comma 137, della legge n. 244/2007, prevedendo che: “*dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»*”; per cui, in base al tenore letterale della nuova disposizione, gli incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati dai presenti impianti.

Valentina Vattani

*Publicato il 1 luglio 2008*